



# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 del 29 aprile 2022

**Oggetto: Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	
Componente Rag. Flavia Montali	X	

### PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito TUOEL;
- Con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;

### PRESO ATTO

che con propria deliberazione n. 13 del 15 novembre 2019, lo scrivente O.S.L. ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26 novembre 2019 l'ente ha aderito alla suddetta procedura semplificata;

## **RICHIAMATI**

- il titolo VIII – Capo III del TUOEL- , concernente l'attività dell'Organo straordinario di liquidazione;
- l'art. 258 del succitato TUOEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e in particolare:
  - il comma 1 che prevede: *“l'Organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;
  - il comma 3 precisa che *“l'OSL, effettuata sommariamente sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, “..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
  - il comma 5 precisa che *nel caso di adozione di modalità semplificata non deve essere redatto e depositato il piano di rilevazione*;
- il d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 *“Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*;
- la Circolare del Ministero dell'interno 20 settembre 1993, n. 21 (G.U. 227 del 27.09.1993, suppl. ordinario 91) con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al dissesto;
- la Circolare del Ministero dell'interno – DAIT- Direzione centrale della finanza locale, n. 28 del 14 novembre 1997 con cui, tra l'altro, sono state chiarite finalità, condizioni ed iter del procedimento abbreviato per il pagamento transattivo dei debiti;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”* che tra l'altro, ha determinato l'abrogazione delle disposizioni del Titolo VIII della parte II del TUOEL, che disciplinano l'assunzione dei mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento degli enti locali dissestati;
- il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali, Proroga dei termini di deleghe legislative”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ed in particolare l'art. 5 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

- il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio*”;
- il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, al comma 2 dell’art. 36, recita: *L’articolo 1, comma 457 della legge 232/2016, è sostituito dal seguente: “457. L’articolo 2 bis del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, è sostituito dal seguente:” Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 255, comma 10, del D. lgs n. 267/2000, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, compete all’organo straordinario della liquidazione. 2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”*;

**DATO ATTO** che la massa passiva censita ai fini dei predetti criteri è quella definita ai sensi dell’art. 254, comma 3 del TUOEL e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva definita dall’art. 255 del medesimo TUOEL, anche sulla scorta degli impegni assunti dall’Amministrazione comunale nella richiamata deliberazione di G.C. n. 32 del 26 novembre 2019;

**RITENUTO**, anche al fine di assicurare massima trasparenza, di dover previamente individuare criteri e modalità procedurali per dare avvio alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo:

A) in ordine alla tempistica per la formulazione delle offerte transattive:

1. con riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla specifica normativa, di proporre le transazioni sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze, come risultante dal protocollo di questo OSL del Comune, purché definite attraverso l’acquisizione dell’attestazione resa, ai sensi dell’art. 254, comma 4 del TUOEL;
2. dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza, previsto dall’avviso di insinuazione nella massa passiva e le istanze presentate dai responsabili dei servizi, a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio;
3. dover stabilire che ai creditori inseriti d’ufficio nella massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all’anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti.

B) in ordine alla definizione dei pagamenti, ferma restando la liquidazione per intero dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato dei dipendenti comunali, di offrire formalmente a ciascuno dei creditori, ai sensi dell’art. 258 del TUOEL, a titolo transattivo, a totale soddisfacimento del credito vantato e con rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte degli stessi in caso di accettazione, la seguente percentuale:

50 % per tutti i crediti vantati

La suddetta percentuale, di cui all’art. 258, comma 3 del TUOEL, si riferisce alla sorte capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni altra parte accessoria, come previsto dalla Circ. n. 28/1997 della Direzione centrale della finanza locale, salvo gli interessi liquidati in sentenza.

- C) di procedere, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto ed al pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta acquisizione dell'accettazione della proposta transattiva, fatti salvi gli adempimenti contabili (acquisizione delle eventuali note di credito e dati anagrafici identificativi del creditore) nonché i tempi necessari per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore;
- D) di approvare lo schema di proposta transattiva e relativi allegati di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D", costituenti parte integrante della presente delibera,

e di specificare che:

1. si provvederà a sottoporre la proposta transattiva ai creditori interessati trasmettendola tramite Racc. A/R o per posta elettronica certificata all'indirizzo fornito in sede d'istanza;
2. il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione, il creditore sottoscriverà espressa rinuncia o pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
3. decorso infruttuosamente il predetto termine di cui al punto 2, si provvederà ad effettuare l'accantonamento in conformità all'art. 258, comma 4 del TUOEL;
4. i criteri sopra definiti afferiscono alla massa passiva con esclusivo riferimento ai debiti connessi a somme che non hanno destinazione vincolata; queste ultime troveranno gestione separata, a norma di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n.96/2017;

a maggioranza e con voti unanimi favorevoli:

### **DELIBERA**

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di definire, per quanto in premessa illustrato e specificato, i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto segue:

A) in ordine alla tempistica per la formulazione delle offerte transattive:

1. con riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla specifica normativa, di proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, come risultante dal protocollo di questo OSL del Comune, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUOEL;
2. dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza, previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva e le istanze presentate dai responsabili dei servizi, a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio;
3. dover stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio nella massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti.

B) in ordine alla definizione dei pagamenti, ferma restando la liquidazione per intero dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato dei dipendenti comunali, di offrire formalmente a ciascuno dei creditori, ai sensi dell'art. 258 del TUOEL, a titolo transattivo, a totale soddisfacimento del credito vantato e con rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte degli stessi in caso di accettazione, la seguente percentuale:

50 % per tutti i crediti vantati

La suddetta percentuale, di cui all'art. 258, comma 3 del TUOEL, si riferisce alla sorte capitale, esclusi quindi gli interessi e d ogni altra parte accessoria, come previsto dalla Circ. n. 28/1997 della Direzione centrale della finanza locale, salvo gli interessi liquidati in sentenza.

C) di procedere, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto ed al pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta acquisizione dell'accettazione della proposta transattiva, fatti salvi gli adempimenti contabili (acquisizione delle eventuali note di credito e dati anagrafici identificativi del creditore) nonché i tempi necessari per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore.

D) di approvare lo schema di proposta transattiva e relativi allegati di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D", costituenti parte integrante della presente delibera

- di specificare che:

1. si provvederà a sottoporre la proposta transattiva ai creditori interessati trasmettendola tramite Racc. A/R o per posta elettronica certificata all'indirizzo fornito in sede d'istanza;
2. il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione, il creditore sottoscriverà espressa rinuncia o pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
3. decorso infruttuosamente il predetto termine di cui al punto 2, si provvederà ad effettuare l'accantonamento in conformità all'art. 258, comma 4 del TUOEL;
4. i criteri sopra definiti afferiscono alla massa passiva con esclusivo riferimento ai debiti connessi a somme che non hanno destinazione vincolata; queste ultime troveranno gestione separata, a norma di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n.96/2017;


- di notificare la presente delibera:

- al Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone;
- al Segretario generale;
- al Responsabile del Servizio finanziario;
- al Responsabile del Servizio del personale.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, DPR 378/93 e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, a cura degli Uffici comunali.

L'Organo Straordinario di Liquidazione.

Dott.ssa Nella Coacci



Rag. Flavia Montali



Rag. Laura Siliquini

